Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 3 marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione del ruolo organico ad esaurimento del ruolo per i servizi della pesca, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1972, registro n. 14, foglio n. 39, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo per i servizi della pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *F*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, la quale fissa i posti dei dirigenti per i servizi della pesca in numero di tre complessivamente e, in particolare, un posto di dirigente superiore e due posti di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche del ruolo per i servizi della pesca;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *A*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita, in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale (in attività di servizio al 12 dicembre 1972) (due) e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione o equiparate (due), ridotta del numero complessivo dei posti di organico di cui al quadro *F* della tabella XI annessa al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 (tre);

Considerato che, ai sensi dell'art. 60 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, la dotazione organica complessiva per le due qualifiche

ad esaurimento essendo di una sola unità non può essere ripartita fra le due qualifiche per cui il posto va imputato alle medesime come dotazione cumulativa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, per le qualifiche inferiori a primo dirigente la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo organico, alla data del 12 dicembre 1972 (undici) i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali ad impiegati del ruolo per i servizi della pesca (tre);

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo per i servizi della pesca per le qualifiche previste dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, è di otto posti di cui due (pari ad 1/4) per la qualifica di esperto capo aggiunto e di sei, cumulativamente, per le qualifiche di esperti superiori e di esperti;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (uno), previsto per la qualifica di ispettore generale deve essere accantonato un posto nella qualifica di esperto capo aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo organico ad esaurimento del ruolo per i servizi della pesca, carriera direttiva, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
ispettori generali . . . . esperti capi	1
	1

Art. 2.

Dalla stessa data del 12 dicembre 1972 il ruolo per i servizi della pesca, carriera direttiva, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le qualifiche inferiori a primo dirigente è determinato come segue:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	esperto capo aggiunto . . .	2
307 257 218	esperto superiore - esperto .	6
		8

Art. 3.

Nella qualifica di esperto capo aggiunto sono accantonati un posto pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di esperto capo di cui all'art. 1; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 156

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione del ruolo organico amministrativo della carriera direttiva degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *B*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 748, la quale fissa i posti dei dirigenti amministrativi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in quarantacinque complessivamente e, in particolare, dodici di dirigente superiore e trentatre di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denomi-

nazione delle qualifiche del ruolo amministrativo, carriera direttiva, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale di pari data, con il quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato stabilito che il personale del ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria accede al ruolo dirigenziale amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60, comma primo, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento del ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, stante la concorrenza dello stesso all'unico quadro dirigenziale amministrativo, tabella XI, allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 748, occorre sottrarre il numero dei posti dirigenziali corrispondente agli impiegati del ruolo degli istituti sperimentali inquadrati nel sopracitato quadro dirigenziale;

Considerato che, nel ruolo dirigenziale amministrativo sopracitato sono stati inquadrati sei impiegati provenienti dal ruolo amministrativo, carriera direttiva, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

Considerato che, sottraendo dal numero degli ispettori generali in attività di servizio al 12 dicembre 1972 (sei), aumentato del numero dei direttori di divisione (sei) in dotazione organica, corrispondente a quello di direttore di divisione in attività di servizio, il numero degli impiegati provenienti dal ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria che hanno inciso complessivamente in sede di inquadramento nei posti delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente (sei), si ottiene la dotazione complessiva, per le due qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione (sei) da ripartirsi in misura pari tra le stesse qualifiche, e precisamente, in numero di tre per la qualifica di ispettore generale e di tre per quella di direttore di divisione;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 336, i posti da portare in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria alla data del 12 dicembre 1972 è di una unità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, per le qualifiche inferiori a primo dirigente, la dotazione organica complessiva è da determinarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo organico alla data del 12 dicembre 1972, tenuto conto della riduzione determinatasi per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 3 (uno), i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali del ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (sei);

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo direttivo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nelle qualifiche di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, è di diciotto di cui cinque (pari ad 1/4) per la qualifica di direttore aggiunto di divisione e tredici cumulativamente per le qualifiche di direttore di sezione e di consigliere;

Ritenuto che in corrispondenza dei posti ad esaurimento (sei), previsti per le qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione, devono essere accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione del ruolo organico;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo organico ad esaurimento amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria della carriera direttiva è determinato come segue:

Qualifica	Numero dei posti
ispettore generale	3
direttore di divisione	3
	6

Art. 2.

Alla stessa data del 12 dicembre 1972, il ruolo organico amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria della carriera direttiva per le qualifiche inferiori a primo dirigente è determinato come segue:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	direttore aggiunto di divisione	5
307	direttore di sezione	13
257 190	consigliere	

Art. 3

In corrispondenza dei posti delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 1, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione che potranno essere utilizzati allorché si renderanno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 133

(1269)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1974.

Approvazione dei criteri per la composizione delle commissioni di esame presso la presidenza nazionale e le sezioni della Lega navale italiana e presso l'ufficio sport velico della Marina militare (Marivela).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 25 febbraio 1974;

Considerata la necessità di approvare i criteri per la composizione delle commissioni di esame delle associazioni nautiche riconosciute ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, con i decreti 1° marzo, 12 luglio e 8 novembre 1974;

Sentita la commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 febbraio 1973;

Decreta:

Art. 1.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso la presidenza nazionale e le sezioni della Lega navale italiana che sono state o saranno riconosciute ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e 45 della predetta legge, sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *a*) e della lettera *b*) dell'art. 29 di detta legge:

presidente: il presidente della presidenza nazionale o della sezione (o il consigliere sportivo designato dal presidente della sezione);

primo membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo oppure un iscritto alla gente di mare di prima categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso, oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

secondo membro: un esperto velista (istruttore federale della Federazione italiana vela o socio già abilitato al comando);

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del suddetto art. 20:

presidente: come sopra;

primo membro: come sopra;

secondo membro: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di prima categoria, in possesso almeno del titolo di aspirante capitano di macchina.

Art. 2.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso l'ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *a*) e della lettera *b*) del già citato art. 20:

presidente: il direttore dell'ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) o un suo delegato;

primo membro: un ufficiale della Marina militare del Corpo di stato maggiore;

secondo membro: un ufficiale della Marina militare, esperto velista, designato dalla Federazione italiana vela;

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del predetto art. 20:

presidente: come sopra;

primo membro: come sopra;

secondo membro: un ufficiale della Marina militare del Corpo del genio navale.

Art. 3.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso il centro velico Caprera per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *a*) e della lettera *b*) del suddetto art. 20 sono i seguenti:

presidente: il presidente della sezione (o il consigliere sportivo designato dal presidente di sezione);

primo membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di prima categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso, oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

secondo membro: un esperto velista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1974

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituitá presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1972, con il quale è stata nominata la commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Piemonte;

Considerato che il prof. Angelo Crocioni, direttore dell'istituto coltivazione erbacee dell'Università degli studi di Torino, è deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La prof.ssa Luciana Quagliotti, direttore dell'istituto produzione delle sementi per le colture ortive e floreali dell'Università di Torino, è nominata a far parte della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Angelo Crocioni, deceduto.

Roma, addì 3 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 103

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Udine ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	7.305
Salariati fissi:		
comuni	»	5.385
qualificati	»	6.002
specializzati	»	6.808

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Bologna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	7.772
Salariati fissi:		
comuni	»	6.152
qualificati	»	7.439
specializzati	»	8.179

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Catanzaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 7.349
Salariati fissi:	
comuni	» 5.220
qualificati	» 5.848
specializzati	» 6.475

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1304)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Siracusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 7.626
Salariati fissi:	
comuni	» 4.487
qualificati	» 5.069
specializzati	» 5.627

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Sondrio ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 7.439
Salariati fissi:	
comuni	» 5.398
qualificati	» —
specializzati	» 6.655

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Taranto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.311

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.362
qualificati . . . . » 5.957
specializzati . . . . » 6.553

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Torino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.748

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.494
qualificati . . . . » 7.192
specializzati . . . . » 7.897

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Lucca ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.591

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.268
qualificati . . . . » 5.918
specializzati . . . . » 6.561

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1300)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, in Monza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, con sede in Monza (Milano), con effetto dal 2 gennaio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, con sede in Monza (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, in Monza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, con sede in Monza (Milano), con effetto dal 2 gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, con sede in Monza (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1686)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimentó di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, con effetto dal 5 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972, 2 aprile 1973, 8 agosto 1973, 18 gennaio 1974 e 1° aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1687)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973, 20 luglio 1973, 13 novembre 1973, 12 febbraio 1974, 22 maggio 1974, 1° agosto 1974 e 7 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1688)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 140, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 aprile 1971 dalla professoressa Bonifazio Vincenza, avverso la decisione n. 10456, con la quale la commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Potenza, in data 23 dicembre 1970 accolse il gravame gerarchico della prof.ssa Intini Principi Iolanda.

(1702)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 144, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 aprile 1971 dal prof. Placenti Gaetano, avverso la decisione 22 ottobre 1970, n. 12127/C, adottata dalla commissione ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, istituita nella provincia di Caltanissetta.

(1703)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 143, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 aprile 1970 dalla professoressa Gagliardi Emilia, avverso la decisione 10 marzo 1970, n. 5215/C, con la quale la commissione ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, ha respinto il ricorso gerarchico circa la mancata attribuzione di ore di insegnamento, a titolo di completamento di orario, per l'anno scolastico 1969-70.

(1704)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 141, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 marzo 1970 dal prof. Di Caterino Luigi avverso la decisione 18 marzo 1969, n. 1708, con la quale il provveditore agli studi di Bari fissava la retrodatazione della nomina per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili, per l'anno scolastico 1968-69, al 15 gennaio 1969, anzichè al 19 novembre 1968.

(1705)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 142, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 marzo 1970 dalla professoressa Conti Cardinale Gabriella, avverso la decisione 30 settembre 1969, n. 14811/C4, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Firenze sul ricorso gerarchico proposto contro la graduatoria per l'insegnamento di chimica, merceologia ed alimenti negli studi tecnici femminili e la graduatoria di matematica ed osservazioni scientifiche nelle scuole medie.

(1706)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 210, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'11 agosto 1969 dalla prof.ssa Troina Menza Ida, avverso la decisione 11 febbraio 1969, n. 92647, con la quale il provveditore agli studi di Catania ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa avverso la nomina conferita dal preside della scuola media « Recupero » di Catania alla professoressa Spampinato Mazzei Letizia per l'anno scolastico 1968-69.

(1707)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 106-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero due punzoni recanti il marchio di identificazione « 106-NA », a suo tempo assegnati alla ditta De Maria Mario, in Napoli, via Traversa Orefici n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(1426)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 87-Roma ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 87-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Pieralice Paolo, in Roma, via del Tritone n. 61.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(1427)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 101-AR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 101-AR », a suo tempo assegnato alla ditta L.A.O.V. di Morini Gabriele, in Arezzo, piazza Vasari n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1428)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 410-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 410-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Diani-Orcom di Meda Folz & C. - S.n.c., in Milano, via Vignoli n. 44.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(1429)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 193-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero due punzoni recanti il marchio di identificazione « 193-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Pozzi Antonio, in Magenta (Milano), piazza Umberto I.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(1430)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 134-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 134-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Valabrega Bruno, in Roma, via Condotti n. 61.

(1437)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 36-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 36-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Gropelli Domenico, in Milano, via Montenero n. 40.

(1438)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 683-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 683-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Caldognetto Tito, in Milano, via Voghera n. 9/a.

(1439)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 170-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 170-GE », a suo stempo assegnato alla ditta Ponte Marisa, in Campo Ligure (Genova), via Rattorolo n. 1.

(1440)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinquanta punzoni recanti il marchio di identificazione « 1-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Argenteria Clementi, in Casalecchio di Reno (Bologna), via F.lli Bandiera n. 2.

(1441)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1818-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 1818-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Resta & Benati, in S. Salvatore M.to (Alessandria), via Prevignano n. 26.

(1442)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1855-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 1855-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Costanzo Carlo, in Valenza (Alessandria), via XII Settembre n. 10.

(1443)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1892-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1892-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Montes Matteo, in Valenza (Alessandria), via Solferino n. 6.

(1444)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 219-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 219-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Reggiani Gino, in Susa (Torino), via Roma n. 7.

(1445)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 334-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 334-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Bosio & Geremia, in Bassano del Grappa (Vicenza), via Colombare n. 5.

(1446)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 394-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 394-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Pozzan Giancarlo, in Vicenza, viale A. Ferrarin n. 12.

(1447)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 46-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 46-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Giacometti Giorgio, in Verona, via Lungadige Attiraglio n. 59/c.

(1448)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 71-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 71-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Macchi Giovanni, in Busto Arsizio (Varese), via Crispi n. 18.

(1449)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 135-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 135-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Caglio Mario, in Gallarate (Varese), viale Milano n. 3.

(1450)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-PS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-PS », a suo tempo assegnato alla ditta Bianchi Giuseppe, in Macerata Feltria (Pesaro), via Garibaldi.

(1435)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 115-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 115-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Casagrande Carla, in Bologna, via Ranocchi n. 6.

(1431)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 11-CB »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 11-CB », a suo tempo assegnato alla ditta Reale Giuseppe, in Campobasso, via Roma n. 36.

(1432)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 16-NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 16-NO », a suo tempo assegnato alla ditta Dollaro Maurilio, in Arona (Novara), via Belvedere n. 4.

(1433)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 35-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 35-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Gialli & Martelli, in Arezzo, via Fiorentina n. 79.

(1434)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 165-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 165-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Cravero Aldo & Moiso Paolo, in Torino, via Principe Tommaso n. 35.

(1451)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 200-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 200-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Bertana Jolanda, in Torino, via Carlo Alberto n. 31.

(1452)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 26-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 26-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Gai Luigi, in Torino, via Lagrange n. 51.

(1436)

Annullamento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 76-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mazzamuto Vito, in Palermo, via G. Roccella n. 75/*A*, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 76-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto il punzone recante il predetto marchio di identificazione è da considerarsi annullato.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1482)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 68-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Li Greci Giovanni, in Palermo, via V. Emanuele n. 68, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 68-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1483)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 69-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Siddiolo Giuseppe, in Palermo, via Simone Schiaffino n. 13, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 69-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1484)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 52-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Urso Paolo, in Palermo, via G. Arcoleo n. 6, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 52-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1485)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 50-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Serio Giovanni, in Palermo, via Argenteria n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 50-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1478)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 35-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fegarotta Franco, in Palermo, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 35-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1479)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 36-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fiorentino Giovanni, in Palermo, via Bandiera n. 99-*bis*, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 36-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1480)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 34-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta De Luca Giuseppe, in Palermo, via Orologio n. 17, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 34-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1481)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 85-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Arte Orafa Veronese » S.n.c., con sede in Grezzana (Verona), località Ora, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 85-VR », ha dichiarato di aver smarrito i tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(1460)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 977-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Deambrogi Francesco, in Valenza (Alessandria), via Bergamo n. 96, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 977-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1458)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 183-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Carità Vittorio, in Napoli, via B. Cellini numeri 4, 5, 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 183-NA », ha dichiarato di aver smarrito due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(1459)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 171-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pane Marcello & C., in Napoli, via Corso Umberto n. 58, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 171-NA », ha dichiarato di aver smarrito due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(1454)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1754-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ronza Fausto, in Valenza (Alessandria), via 29 Aprile n. 26 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1754-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1457)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 218-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Carabelli Alfonso, in Parabiago (Milano), piazza V. Emanuele n. 2, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 218-MI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso fin dal 1944 per morte del titolare.

Si comunica inoltre che i tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(1461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 26 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	630,05	630,05	630,40	630,05	629,50	630,10	630 —	630,05	630,10	630 —
Dollaro canadese	632,90	632,90	631,10	632,90	630,25	632,90	633 —	632,90	632,90	632,90
Franco svizzero	260,67	260,67	260,20	260,67	259,20	260,65	260,64	260,67	260,67	260,67
Corona danese	116,13	116,13	116,50	116,13	115,25	116,10	116,15	116,13	116,13	116,13
Corona norvegese	128,18	128,18	128,75	128,18	127,80	128,15	128,33	128,18	128,18	128,18
Corona svedese	161,03	161,03	162 —	161,03	161,05	161,05	161,10	161,03	161,03	161 —
Fiorino olandese	266,78	266,78	267,20	266,78	267,25	266,75	266,63	266,78	266,78	266,78
Franco belga	18,4325	18,4325	18,47	18,4325	18,45	18,43	18,425	18,4325	18,43	18,43
Franco francese	150,24	150,24	150,90	150,24	150,25	150,20	150,25	150,24	150,24	150,24
Lira sterlina	1525,75	1525,75	1525 —	1525,75	1529,35	1525,70	1524,60	1525,75	1525,75	1525,75
Marco germanico	274,65	274,65	274,50	274,65	276,30	274,65	274,66	274,65	274,65	274,65
Scellino austriaco	38,59	38,59	38,50	38,59	38,95	38,58	38,60	38,59	38,59	38,59
Escudo portoghese	26,37	26,37	26,40	26,37	26,35	26,37	26,28	26,37	26,37	26,37
Peseta spagnola	11,2890	11,2890	11,30	11,2890	11,40	11,28	11,30	11,2890	11,28	11,28
Yen giapponese	2,2090	2,2090	2,22	2,2090	2,212	2,20	2,2050	2,2090	2,20	2,20

Media dei titoli del 26 febbraio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	—
» poliennali 7 % 1978	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	630,025
Dollaro canadese	632,95
Franco svizzero	260,655
Corona danese	116,14
Corona norvegese	128,255
Corona svedese	161,065
Fiorino olandese	266,705
Franco belga	18,425
Franco francese	150,245
Lira sterlina	1525,175
Marco germanico	274,655
Scellino austriaco	38,595
Escudo portoghese	26,325
Peseta spagnola	11,294
Yen giapponese	2,207

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale Lire
Rendita 5% (1935)	37045	Ponzoni Giuseppina di Edoardo, moglie di Radaelli Tullio, domiciliata in Milano. *Annotazione*: La presente rendita è vincolata come dote costituita alla titolare giusta atto 10 ottobre 1917 rog. Serina, notaio in Milano	22.700

Roma, addì 17 febbraio 1975

(1648)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Correggio

Con delibera della giunta regionale 17 gennaio 1975, n. 53 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 5 febbraio 1975, con atto n. 433/350) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Correggio (Reggio Emilia), adottato con deliberazioni del consiglio comunale 13 febbraio 1973, n. 30 e 17 ottobre 1973, n. 205.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 18 febbraio 1975, n. 127, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1737)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Quattro Castella

Con delibera della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 60 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 5 febbraio 1975, con atto n. 436/351) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Quattro Castella (Reggio Emilia), adottato dal consiglio comunale con deliberazione 11 settembre 1973, n. 109.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 18 febbraio 1975, n. 125, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1738)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rottofreno

Con delibera della giunta regionale 31 dicembre 1974, n. 3823 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 5 febbraio 1975, con atto n. 325/348) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rottofreno (Piacenza), adottato con deliberazione del consiglio comunale 7 aprile 1974, n. 49.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 18 febbraio 1975, n. 126, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1739)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Taverna

Con decreto del presidente della regione 12 febbraio 1975, n. 225, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 19 dicembre 1974, n. 390, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di zona della edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Taverna (Catanzaro), con atto consiliare 21 novembre 1971, n. 102.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termine dell'art. 8 della legge 18 aprile 1972, n. 167.

(1710)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 314/Sanità in data 4 giugno 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Gesualdi dott. Mario, direttore aggiunto di divisione in servizio presso la regione.

Componenti:

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria, Università di Torino;

Pisciotta dott. Luigi, direttore di sezione, prefettura di Brescia;

Ghinelli prof. Italo, responsabile dei servizi veterinari della regione;

Tenchini dott. Achille, veterinario condotto di Chiari.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorno consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia nonchè dei comuni interessati.

Milano, addì 20 gennaio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(1724)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 399/Sanità in data 19 luglio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Lo Preyato dott. Luigi, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Bergamo.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;
Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;
Palazzo dott. Domenico, vice prefetto ispettore, prefettura di Como;
Ghilardi prof. Gabriele, veterinario dirigente superiore, ufficio veterinario provinciale di Mantova;
Fusi dott. Antonio, veterinario consorziale di Dongo (Como).

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como nonchè dei comuni interessati.

Milano, addì 23 gennaio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(1725)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;
Visto il provvedimento dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale n. 2 del 28 febbraio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1973;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona;
Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Caracciolo dott. Renato, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia, regione Liguria.

Componenti:

Spica dott. Giuseppe Romano, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Imperia, regione Liguria;
Balba dott. Santo, funzionario in servizio presso l'assessorato all'igiene e sanità, sicurezza sociale, regione Liguria;
Mezzano prof. Mario, primario medico di ruolo, ospedale S. Paolo di Savona;
Pescetto prof. Giuseppe, direttore clinica ostetrica, Università di Genova;
Bogliolo dott. Giovanni, medico condotto del comune di Savona.

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia, regione Liguria.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso la regione Liguria, ufficio del medico provinciale di Savona, piazza Saffi n. 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 10 febbraio 1975

Il presidente: DAGNINO

(1668)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16 del 9 gennaio 1974, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1973;
Visto il decreto n. 628, del 4 ottobre 1974, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Visto il fonogramma trasmesso il 22 febbraio 1975, con il quale il prof. Giuseppe Corsico, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano, comunica di rinunciare, per motivi di famiglia, a far parte della predetta commissione;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del prof. Giuseppe Corsico;
Vista l'accettazione del prof. Bruno Romboli, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e le disposizioni al riguardo emanate;
Vista la legge della regione Lazio del 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il prof. Bruno Romboli, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa, è nominato componente, in sostituzione del prof. Giuseppe Corsico rinunciatario per motivi di famiglia, della commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1973, di cui al decreto n. 628 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Rieti, addì 24 febbraio 1975

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(1764)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1975 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti dei quattro dodicesimi di ciascuno stanziamento previsto nello stesso progetto di bilancio.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica «Spese per il consiglio regionale» ai fini dell'autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 gennaio 1975

Il vice presidente: FERRARI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. 2.

Norme per agevolare l'accesso al credito agrario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La misura del tasso agevolato per operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio finanziate dalla Regione anche ai sensi delle leggi regionali 5 gennaio 1973, n. 1, 15 gennaio 1974, n. 2 e 29 agosto 1974, n. 25, è adeguata a quella stabilita dalle leggi e provvedimenti dello Stato.

Art. 2.

I mutui agrari di miglioramento ed i prestiti di esercizio finanziati dalla Regione col concorso nel pagamento degli interessi sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454.

La predetta garanzia si esplica secondo le modalità stabilite dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dall'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 590, nonchè dagli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 gennaio 1975

Il vice presidente: FERRARI

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1975, n. 3.

Norme per l'assistenza ospedaliera. Criteri e modalità di finanziamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la regione Liguria eroga senza limiti di durata, in forma diretta e con criteri di uniformità, l'assistenza ospedaliera a tutti i soggetti assistibili che ne abbiano titolo in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali, avvalendosi degli enti ospedalieri e, fino all'attuazione del piano regionale ospedaliero, degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, nonchè degli enti, istituti e case di cura convenzionati ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

L'assistenza ospedaliera viene altresì erogata agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ai non abbienti, nonchè ai soggetti indicati al successivo art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati non abbienti gli iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, previsti all'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè i lavoratori che per licenziamento, sospensione o disoccupazione perdano temporaneamente il diritto all'assistenza ospedaliera, e i loro familiari.

I ricoveri degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva. Sulla necessità del ricovero decide il medico di guardia che potrà avvalersi della consulenza dei sanitari, delle attrezzature dell'ospedale e delle strutture dipartimentali. In ogni caso sono applicabili le norme di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

L'assistenza diretta è estesa a tutti i soggetti assistibili che si ricoverino in ospedali della Liguria anche se non residenti in uno dei comuni della Regione.

Art. 2.

La regione Liguria, nei limiti previsti dalle relative norme, eroga altresì l'assistenza ospedaliera agli affetti da malattie veneree, da tubercolosi, da morbo di Hansen e ad altri soggetti che ne abbiano titolo ai sensi delle norme vigenti.

Limitatamente all'anno 1975 la giunta regionale determina, sulla base delle relative spese sostenute nell'anno precedente, la quota parte delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale destinata all'assistenza ospedaliera per gli affetti da malattie veneree, da tubercolosi e da morbo di Hansen che dovrà essere versata al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la regione Liguria assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti dei cittadini aventi diritto residenti nei comuni della Liguria, che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro.

La Regione rimborsa alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero limitatamente ai marittimi residenti in comuni della Liguria.

Art. 4.

La giunta regionale determina a norma dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la quota di rimborso per gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera residenti nei comuni della Liguria, che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, in misura non superiore alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione stessa.

Le degenze non debbono prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure.

Il presidente della giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvede al rimborso delle quote come sopra determinate.

Per i ricoveri in ospedali od istituti di cura esteri si applicano le norme di cui ai precedenti comma. Tali ricoveri debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti uffici della Regione, salvo i casi di urgenza.

Art. 5.

Limitatamente all'anno 1975 le tariffe per i ricoveri di urgenza effettuati dagli enti ospedalieri e dagli enti di cui allo art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, nei confronti dei soggetti non aventi titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in base alla presente legge, sono fissati nella misura della retta di degenza per l'anno 1974 di ogni singolo ospedale aumentata del 25 per cento. Per gli anni successivi vengono stabilite con legge regionale.

Le tariffe fissate dagli enti ospedalieri e dagli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, per i ricoveri di elezione dei soggetti di cui al comma precedente, non possono essere inferiori a quelle determinate per i ricoveri di urgenza.

Art. 6.

Le tariffe per camere speciali sono fissate annualmente dalla giunta regionale sentiti i singoli enti ospedalieri.

Gli aventi diritto alla assistenza ospedaliera che richiedono il ricovero in camera speciale sono tenuti a corrispondere soltanto le spese relative al trattamento differenziale che, in ogni caso, non potrà far carico alla Regione.

Le camere speciali esistenti presso gli ospedali possono essere utilizzate, a giudizio dei medici curanti, per particolari esigenze sanitarie dei degenti.

Titolo II

FINANZIAMENTO DELLE VARIE FORME DI ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 7.

La Regione provvede al finanziamento della assistenza ospedaliera mediante l'utilizzazione della quota del fondo nazionale di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, assegnata alla Regione stessa e dei fondi che provengono in applicazione dell'art. 16 della presente legge. Tali entrate vengono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale al titolo VI - contabilità speciali - parte III - gestioni speciali, nei tre seguenti capitoli:

a) quota regionale del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera;

b) proventi degli enti ospedalieri derivanti da prestazioni ambulatoriali e ricoveri di paganti in proprio;

c) proventi derivanti da azioni di rivalsa e da recupero spese di spedalità.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio stesso al titolo VI - contabilità speciali - parte III - gestioni speciali, sono iscritti, entro i limiti delle entrate di cui al comma precedente, appositi capitoli come di seguito indicati:

a) erogazione di fondi per spese correnti degli enti ospedalieri e degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13;

b) erogazione di fondi destinati alle spese per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie;

c) erogazione di fondi destinati alle spese per la preparazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale infermieristico e tecnico;

d) erogazione di fondi destinati alle spese per l'aggiornamento e la specializzazione dei sanitari;

e) erogazione di fondi destinati alle spese per la ricerca scientifica e l'attività didattica nell'ambito istituzionale degli ospedali;

f) erogazione di fondi destinati alle spese relative ai centri per malattie sociali e del lavoro;

g) erogazione di fondi destinati alle spese relative agli interventi in materia di medicina preventiva in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

h) assegnazione di fondi per l'assistenza ospedaliera, capitolo suddiviso nei due seguenti articoli:

assegnazione di fondi all'istituto G. Gaslini, all'Ospedale evangelico internazionale e ad altri enti pubblici, per l'assistenza ospedaliera erogata a seguito di convenzioni stipulate con la Regione;

assegnazione di fondi a istituti e case di cura private per l'assistenza ospedaliera erogata a seguito di convenzioni stipulate con la Regione;

i) spese per il rimborso della quota ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, relative alla assistenza ospedaliera prestata in forma indiretta;

l) spese conseguenti all'erogazione dell'assistenza ospedaliera all'estero, capitolo suddiviso nei due seguenti articoli:

spese per l'assistenza ospedaliera erogata agli aventi diritto che si trovino all'estero per ragioni di lavoro;

spese per l'assistenza ospedaliera a favore dei marittimi all'estero;

m) assegnazione di fondi ad enti ospedalieri a compensazione di maggiori oneri derivanti dalla gestione di divisioni o servizi di alta specializzazione o da prestazioni fornite dagli enti ospedalieri su richiesta della Regione a fini di prevenzione;

n) spese conseguenti all'istituzione dei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera e altre spese di amministrazione conseguenti alla gestione del fondo per l'assistenza ospedaliera;

o) rimborso agli enti mutualistici delle spese relative alle competenze del personale comandato ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Le somme non impegnate per eventuali economie sui singoli capitoli di cui sopra, con esclusione di quello di cui alla lettera *a*), sono utilizzate nell'anno successivo per l'assegnazione agli enti ospedalieri in aggiunta a quelle di cui al quinto comma dell'art. 11.

Art. 8.

Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa indicati al secondo comma dell'articolo precedente sono determinati tenendo conto della quota parte del Fondo nazionale assegnata alla Regione, dei dati relativi alle spese delle singole forme di assistenza riferiti agli anni precedenti e dell'esigenza di pervenire gradualmente alla erogazione di omogenee prestazioni sanitarie ed al miglioramento del livello assistenziale, anche per quanto attiene alla distribuzione territoriale del servizio.

In particolare, per la determinazione degli stanziamenti relativi alle spese di cui ai punti *a*) e *b*) del secondo comma del precedente articolo, si terrà conto altresì delle risultanze dei bilanci di previsione degli enti per gli anni precedenti a quello cui si riferisce il finanziamento.

Art. 9.

All'assegnazione delle somme ai singoli enti ospedalieri ed agli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, la Regione provvede, anche per dodicesimi, sulla base di quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 10.

La giunta regionale ripartisce annualmente tra gli enti di cui al precedente articolo la somma destinata in bilancio alle spese correnti, assumendo quale termine di riferimento i tipi di spesa come articolati nel successivo comma ed attenendosi ai criteri stabiliti all'art. 11.

Le spese degli enti agli effetti di cui al precedente comma, vengono raggruppate in tre distinte classi:

Classe I - stipendi, altri assegni fissi, compensi per servizi di guardia e pronta reperibilità ed altre analoghe indennità, oneri contributivi a carico dell'ente relativi al personale in servizio, ivi compresi gli oneri derivanti dalla applicazione degli accordi nazionali di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quote di pensione a carico dell'ente:

annualità di ammortamento mutui e canoni di leasing relativi a contratti stipulati;

spese per il funzionamento degli organi dell'ente;

canoni reali di locazione, censi, livelli ed altre annualità passive perpetue gravanti sul patrimonio indisponibile;

imposte e tasse a carico dell'ente, escluse quelle relative al patrimonio disponibile;

assicurazioni patrimoniali, escluse quelle relative al patrimonio disponibile, ed extrapatrimoniali;

indennità per commissioni previste per legge o per regolamento;

utenze diverse (servizio termico, energia elettrica, acqua, gas, materiale per documentazione nosologica);

compensi per lavoro straordinario;

Classe II - medicinali ed affini (materiali di medicazione, presidi sanitari, materiali diagnostici e terapeutici):

vitto;

guardaroba;

lavanderia;

consumi diversi (materiale di pulizia, stoviglie, articoli diversi);

manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile, di attrezzature e apparecchi scientifici;

trasporti (automezzi, auto-ambulanze);

altri servizi analoghi;

Classe III - spese generali e diverse, quali stampati, cancelleria, centro meccanografico, postali, telegrafiche e telefoniche, abbonamenti, legali, studi, documentazione, culto, vigilanza notturna, contributi associativi:

viaggi e missioni;

assistenza sociale e servizi sociali interni;

altri servizi analoghi;

fondo di riserva.

Art 11.

I criteri per la ripartizione sono i seguenti:

a) in riferimento alle spese indicate alla classe I è corrisposta una somma eguale a quella compresa nel bilancio di previsione di ogni ente per tali spese relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il finanziamento, aumentata dagli eventuali maggiori oneri derivanti da disposizioni di legge o da accordi nazionali;

b) in riferimento alle spese indicate alla classe II è corrisposta una somma da determinarsi tenendo conto delle corrispondenti spese comprese nel bilancio di previsione di ogni ente relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il finanziamento, aumentate sulla base dell'incremento dei prezzi delle voci della classe II, e del rapporto fra gli indici di occupazione media dei posti-letto e della durata media della degenza rilevati per i singoli enti ed i corrispondenti indici medi, individuati su base regionale per ospedali omogenei ed opportunamente corretti al fine di realizzare una migliore efficienza dei servizi ospedalieri.

Per l'anno 1975 gli indici medi corretti ai sensi del precedente comma sono così individuati:

Occupazione media:

Infermerie	72,50%
Ospedali fino a 400 posti-letto	77,79%
Ospedali da 401 a 800 posti-letto	80,00%
Ospedali oltre 800 posti-letto	79,20%
Ospedali specializzati pneumotisiologici	77,43%
Ospedali specializzati ortopedico-traumatologici	77,66%
Ospedali per lungodegenti e convalescenti	79,47%

Degenza media:

Infermerie	45,09 giorni
Ospedali fino a 400 posti-letto	13,00 »
Ospedali da 401 a 800 posti-letto	13,99 »
Ospedali oltre 800 posti-letto	13,67 »
Ospedali specializzati pneumotisiologici	104,55 giorni
Ospedali specializzati ortopedico-traumatologici	22,94 »
Ospedali per lungodegenti e convalescenti	42,48 »

Per gli anni successivi detti indici vengono determinati dalla giunta regionale.

In ogni caso l'importo da assegnare ai singoli enti non può superare la somma delle corrispondenti spese indicate nel bilancio di previsione di ogni ente relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il finanziamento, aumentata come sopra.

Le somme residue, dopo la ripartizione tra i diversi enti dei fondi a disposizione operata sulla base dei criteri stabiliti nei precedenti comma, sono ripartite tra gli stessi enti assumendo come riferimento le spese indicate alla classe III ed in misura direttamente proporzionale alle corrispondenti spese indicate nel bilancio di previsione di ogni ente relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il finanziamento.

In ogni caso la somma destinata ai singoli enti non può superare quella che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri di assegnazione di cui alla lettera *b*).

Le ulteriori eventuali somme residuate, una volta effettuata la ripartizione secondo il presente articolo, vengono attribuite agli enti per fronteggiare esigenze impreviste.

Art. 12.

Qualora la quota destinata dalla Regione al finanziamento delle spese correnti degli enti ospedalieri e degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, non garantisca, per l'insufficienza della quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la copertura integrale degli importi come determinati ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, gli importi stessi vengono ridotti in proporzione delle minori disponibilità.

Art. 13.

Il consiglio regionale su proposta della giunta, delibera annualmente il riparto fra i vari enti degli stanziamenti di cui ai capitoli *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) previsti all'art. 7, secondo comma, della presente legge, tenendo conto degli obiettivi della programmazione regionale sanitaria ed ospedaliera, delle condizioni delle attrezzature dei diversi ospedali e dello stato di preparazione ed aggiornamento del personale.

Art. 14.

Per l'assolvimento dei compiti in materia di assistenza ospedaliera la regione Liguria, tenuto conto delle esigenze della assistenza ospedaliera ligure, si avvale anche dell'istituto scientifico G. Gaslini di Genova-Quarto e dell'Ospedale evangelico internazionale, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con i quali stipula apposite convenzioni. Fino a quando non saranno emanati gli schemi di convenzione di cui al secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione riconosce le convenzioni in atto.

Data l'attuale dotazione e distribuzione di posti-letto esistenti negli ospedali della Liguria la Regione disdetta, alle scadenze contrattuali e con le formalità previste, le convenzioni attualmente in atto tra enti mutualistici e case di cura private, di cui all'art. 18 del citato decreto-legge.

Qualora si renda necessario per esigenze del servizio di assistenza ospedaliera, la regione stipula, in via eccezionale, convenzioni anche con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

In ogni caso l'ammontare della spesa per le singole convenzioni non può superare quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla presente legge per analoghe strutture esistenti presso altri ospedali liguri, ad eccezione dell'istituto G. Gaslini, per il quale si dovrà tenere conto della natura particolarmente specializzata delle sue prestazioni.

Il consiglio regionale accerta la sussistenza delle esigenze concrete che impongono di stipulare le convenzioni e determina i criteri da osservare nella stipulazione delle convenzioni stesse.

Art. 15.

Sono esclusi dal finanziamento di cui alla presente legge gli ospedali climatici specializzati di cui all'art. 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ubicati in Liguria e dipendenti da enti ospedalieri situati in altre regioni.

Per l'utilizzazione da parte della regione Liguria di 700 posti-letto dell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure, ente ospedaliero attualmente appartenente alle strutture ospedaliere della regione Lombardia, verrà stipulata apposita convenzione, tenuto conto dell'assegnazione delle quote del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera alle regioni interessate, nonchè dei criteri di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 16.

I proventi per le prestazioni ambulatoriali, compresi quelli soggetti a compartecipazione e quelli derivanti da paganti in proprio degli enti ospedalieri e degli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, nonchè i proventi derivanti da azioni di rivalsa e da recupero spese di specialità, vengono acquisiti all'apposito capitolo di cui al primo comma dell'art. 7 della presente legge per essere assegnati ai singoli enti a compensazione di maggiori oneri derivanti dalle gestioni di divisioni o servizi di alta specializzazione quali dialisi, rianimazione, centri ustionati, centri istologici, unità coronariche, centri trasfusionali, ematologia e centro veleni.

La ripartizione avviene secondo le procedure di cui all'articolo 13.

Art. 17.

Le somme assegnate agli enti ospedalieri ed agli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, debbono essere destinate esclusivamente a fronteggiare le spese relative all'esercizio finanziario cui si riferisce la ripartizione della quota del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla Regione.

A tal fine gli enti ospedalieri devono tenere le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti separate da quelle degli esercizi successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 gli enti di cui sopra sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri un nuovo conto sul quale dovranno essere versate le somme accreditate agli stessi dalla Regione per far fronte alle spese relative all'esercizio in corso.

Titolo III

RUOLI REGIONALI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 18.

I soggetti residenti nel territorio della regione Liguria non assistibili ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, da enti o casse mutue di malattia anche aziendali possono ottenere, a domanda, l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione nelle forme previste dalla presente legge, mediante iscrizione in appositi ruoli istituiti presso la Regione.

Art. 19.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli gli interessati devono presentare domanda alla regione Liguria, corredata del certificato di residenza in un comune della Regione rilasciato da non oltre tre mesi.

Per i minori ed i sottoposti a tutela la domanda è presentata dall'esercente la patria potestà o dal tutore.

L'iscrizione è operante per almeno un triennio e per tale periodo comporta l'obbligo di versare l'importo annuo determinato ai sensi dell'art. 20.

La domanda deve essere presentata in sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore e per gli anni successivi entro tre mesi dall'inizio di ciascun anno solare.

L'assistenza ospedaliera è erogata dal giorno della presentazione della domanda di iscrizione nei ruoli regionali.

E' fatto salvo il diritto da parte degli enti di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge di operare eventuali recuperi, in relazione ai ricoveri effettuati, nei confronti di coloro che successivamente alla domanda non vengono iscritti nei ruoli per mancanza dei requisiti.

L'iscrizione è tacitamente rinnovata di triennio in triennio salvo disdetta da parte dell'iscritto, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

In sede di prima applicazione della presente legge il triennio iniziale di validità della iscrizione è limitato allo scadere del terzo anno solare e l'importo di cui all'art. 20, per il primo anno solare del triennio, viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi precedenti quello di presentazione della domanda.

I soggetti che perdono il diritto alla assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, acquisito in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali od ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, od in base ad altre norme vigenti, possono iscriversi nei ruoli regionali entro tre mesi dalla data della perdita di tale diritto; nei loro confronti si applicano le stesse disposizioni di cui al comma precedente.

I soggetti compresi nei ruoli regionali che successivamente alla loro iscrizione acquistano per altro titolo il diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla regione Liguria, o trasferiscono la residenza in altra Regione, devono presentare domanda per ottenere la cancellazione ed eventuali rimborsi.

La cancellazione ed i rimborsi, che possono essere disposti anche d'ufficio dalla Regione verificate le condizioni di cui sopra, decorrono dal bimestre successivo a quello della domanda o della cancellazione d'ufficio.

Art. 20.

La giunta regionale determina, ogni anno l'importo procapite previsto dall'art. 19 dividendo la spesa sostenuta dalla regione Liguria per l'assistenza ospedaliera nell'anno precedente per il numero degli assistibili.

Limitatamente all'anno 1975 tale importo corrisponde alla spesa media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dallo Istituto nazionale assistenza malattie per l'anno 1974.

Art. 21.

I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio regionale di residenza possono iscriversi nei ruoli regionali presentando domanda alla regione Liguria, in cui è dichiarata la categoria di lavoro di appartenenza, corredata del certificato di residenza in un comune della Regione rilasciato da non oltre tre mesi.

Per i soggetti previsti nel comma precedente l'importo di cui all'art. 20 è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio regionale.

Art. 22.

I ruoli di cui alla presente legge sono ogni anno approvati dalla giunta regionale e l'esazione delle quote avviene con la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di riscossione delle imposte dirette, ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni.

Le esattorie provvedono direttamente al versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 23.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 gennaio 1975

DAGNINO

(865)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4.

Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonchè sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 22 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stanziamenti assegnati alla regione Emilia Romagna per l'espletamento dei compiti di assistenza ospedaliera trasferiti dall'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione in capitoli di un apposito stabilimento compreso tra le contabilità speciali e costituiscono il « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ».

Il fondo regionale di cui al comma precedente è destinato:

alle spese correnti e in conto capitale degli enti ospedalieri;

alle spese per l'assistenza ospedaliera prestata da istituti di cura convenzionati;

alle spese per l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonchè per l'assistenza ospedaliera dei marittimi all'estero, secondo le norme di cui al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito in legge 24 aprile 1938, n. 831;

alle spese per il rimborso delle quote, determinate ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, aggiunto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate;

alle spese per la gestione del fondo stesso.

Dopo i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti la determinazione del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, nonchè dei parametri per la ripartizione tra le regioni del suddetto Fondo, di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, saranno emanate norme che stabiliranno la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera tra le categorie di spesa elencate nel comma precedente, nonchè norme sulla contabilità degli enti ospedalieri, le quali, tra l'altro, determineranno, per gli esercizi successivi al 1975, i criteri di ripartizione di cui all'art. 17 del suddetto decreto-legge.

In attesa dei provvedimenti regionali di cui al comma precedente, l'obbligo per gli enti ospedalieri di predisporre annualmente il bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge e, in quanto applicabili, dalle norme del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Per l'anno 1975, salvo modificazioni che nel corso del medesimo anno la regione potrà apportare in relazione alla consistenza degli stanziamenti del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnati alla regione stessa, i criteri di ammissibilità della spesa corrente di ciascun ente ospedaliero sono stabiliti dal successivo art. 3.

Alla copertura della suddetta spesa per ogni ente ospedaliero concorrono:

a) le entrate per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 dello stesso decreto-legge, nonchè le entrate per attività ambulatoriali, nei limiti del novanta per cento della previsione relativa alle entrate stesse;

b) le entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti;

c) il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, per la differenza.

Il residuo dieci per cento delle entrate di cui alla lettera *a*) del precedente comma sarà destinato, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio dell'ente ospedaliero, a spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie degli ospedali, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12. Alle suddette spese e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico-economali, potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalle alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri, nonchè dalle costituzioni di diritti reali sui beni e titoli medesimi autorizzate dalla regione a norma dell'ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386. Per le suddette autorizzazioni si segue il procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Dopo la determinazione degli stanziamenti che saranno assegnati alla Regione per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, il consiglio regionale, con propria deliberazione, provvederà alla destinazione degli stanziamenti suddetti fra spese correnti e spese per investimenti, istituirà un fondo di riserva nella misura dello 0,50 % e, col medesimo atto, autorizzerà il presidente della giunta regionale ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, provvede a ripartire tra gli enti ospedalieri la quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese per investimenti.

Art. 2.

Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, secondo il modello *A*) di bilancio allegato alla presente legge.

Per l'esercizio 1975, il bilancio di previsione degli enti ospedalieri deve altresì determinare, per memoria, l'eventuale disavanzo di ammistrazione degli esercizi pregressi, desunto dal risultato del consuntivo precedente, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

L'eventuale avanzo di amministrazione, determinato nel modo stabilito dal precedente comma, viene iscritto in apposita partita di giro e versato all'entrata del bilancio dello Stato entro quindici giorni dall'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria di cassa.

La gestione del patrimonio da reddito deve essere rilevata in apposito stabilimento compreso fra le contabilità speciali del bilancio di previsione degli enti ospedalieri. Il prospetto per la gestione del patrimonio da allegare al bilancio dovrà contenere le voci di entrata e di uscita, secondo il modello *B*) allegato alla presente legge. All'inizio dell'esercizio finanziario 1975 gli enti ospedalieri determineranno la percentuale del fondo di accantonamento delle future spese di manutenzione straordinaria del patrimonio da reddito che dovrà essere riferita allo stesso.

Al bilancio di previsione degli enti ospedalieri dovrà essere altresì allegato un prospetto sull'impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, conforme al modello *C*) allegato alla presente legge.

Art. 3.

I criteri di ammissibilità della spesa corrente di ciascun ente ospedaliero, ripartiti per gruppi di aggregazione, sono i seguenti:

1) Cento per cento del costo previsto per l'esercizio per:

a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti dai primi tre commi del successivo art. 4.

Per il personale assunto, secondo quanto sopra disposto, dopo il 31 dicembre 1974, la previsione di spesa dovrà tenere conto della data di effettiva assunzione in servizio;

b) oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1974, n. 200;

c) oneri derivanti da convenzioni per consulenza;

d) indennità a componenti di organi degli enti ospedalieri;

e) canoni di locazione contratti entro il 31 dicembre 1974, esclusi quelli meramente figurativi;

f) spese relative alla didattica medica nella misura stabilita dalle apposite convenzioni stipulate dagli enti con le università;

g) ratei di mutui in decorrenza o contratti entro il 31 dicembre 1974 ovvero, se trattati di mutui ipotecarii, contratti anche successivamente al 31 dicembre 1974, a condizione che la giunta regionale, entro il suddetto termine, abbia deliberato di concedere l'autorizzazione di cui all'ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386;

h) spese per il funzionamento delle scuole di formazione del personale sanitario ausiliario, compresi gli eventuali assegni di studio;

i) imposte, tasse e oneri assicurativi vari.

2) Misura pari alla spesa per l'esercizio 1974, determinata sulla base del risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974 per:

spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono.

3) Misura pari alla spesa per l'esercizio 1974, determinata sulla base del risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974 e rivalutata del 18,2 per cento per:

spese di manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento.

4) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, qualora la stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente, che saranno determinate dalla giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali regionali, a ospedali generali provinciali, a ospedali generali di zona e non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali; ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa regionale media di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974 incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione; ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:

spese di acquisto di medicinali, tenuto conto del disposto di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

5) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento qualora la stessa sia compresa nei limiti di variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente che saranno determinate dalla giunta regionale, per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali generali regionali, a ospedali generali provinciali, a ospedali generali di zona e non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali; ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione; ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:

spese di acquisto di materiali per laboratorio-analisi, per radiologia, per sale operatorie, per presidi sanitari vari.

6) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento qualora la stessa sia compresa nei limiti di variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente che saranno determinate dalla giunta regionale, per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali generali regionali, provinciali e di zona o non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali; ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento ed incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione; ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:

spese per i generi alimentari.

7) Misura pari al 50 per cento degli interessi passivi determinati dal risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974, per le spese relative a interessi passivi di gestione.

8) Misura pari all'1,50 per cento della spesa calcolata per le voci di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*) del precedente punto 1), nonchè della spesa calcolata ai sensi dei precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6) per la determinazione del fondo di riserva.

9) Misura pari al 2 per cento della spesa calcolata per le voci di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*) ed *i*) del precedente punto 1), nonchè della spesa calcolata ai sensi dei precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) per le spese di rinnovo ordinario di attrezzature sanitarie e tecnico-economali

Art. 4.

Per l'anno 1975 è fatto divieto agli enti ospedalieri di assumere nuovo personale, fatta eccezione:

a) per le sostituzioni del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni ed in congedo per gravidanza e puerperio;

b) per le assunzioni effettuate a seguito di parere favorevole espresso entro il 31 dicembre 1974 dall'assessore regionale alla sanità ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12;

c) per le assunzioni di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1974, n. 200.

Per l'anno 1975 è altresì fatto divieto agli enti ospedalieri di assumere nuovo personale, anche nei limiti della pianta organica, fatta eccezione:

a) per le assunzioni per chiamata ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, effettuate con deliberazioni adottate entro e non oltre il giorno successivo alla approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale;

b) per le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi pubblici ovvero di avvisi emessi ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le cui deliberazioni siano divenute esecutive alla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga al disposto del sesto comma dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, le assunzioni di cui alla presente lettera sono limitate ai posti disponibili alla data delle deliberazioni relative ai bandi di concorso pubblico e agli avvisi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere prorogati i termini di concorsi pubblici e di avvisi già banditi, e sono nulle di pieno diritto le clausole che prevedono una tacita proroga dei termini stessi.

Gli enti ospedalieri, al fine di migliorare e razionalizzare l'assistenza, possono trasformare posti di personale esecutivo e sanitario ausiliario previsti in pianta organica, che siano coperti da personale che consegua o abbia conseguiti specifici diplomi o abilitazioni professionali, salve le norme vigenti per le modalità di copertura dei posti trasformati. Gli enti ospedalieri presenteranno all'assessorato regionale alla sanità apposito prospetto, conforme all'allegato *C*, quadro *F* che evidenzi le suddette trasformazioni e le relative previsioni di spesa.

Salva la adozione di nuove determinazioni della Regione ai sensi del quinto comma del precedente art. 1 e fermo restando il disposto del citato art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, gli enti ospedalieri possono assumere nuovo personale, oltre i casi indicati nei precedenti commi, e deliberare la trasformazione di posti previsti in pianta organica, ivi compresi quelli di personale cessato dal servizio, a condizione che, qualora non si possa fare fronte alla nuova spesa col fondo di riserva, il nuovo impegno non aumenti la previsione complessiva della spesa corrente per il personale.

Art. 5.

Oltre a quanto stabilito nell'ultimo comma del precedente art. 4, possono essere deliberate, nel corso dell'anno 1975, variazioni in aumento o in diminuzione ovvero trasformazioni di posti previsti nelle piante organiche degli enti ospedalieri, qualora dai suddetti provvedimenti derivi una più razionale combinazione dei fattori produttivi e una migliore utilizzazione dei servizi interni, attraverso lo storno di fondi tra capitoli destinati alla spesa corrente, sempre che la previsione complessiva di tale spesa resti immutata.

Per i provvedimenti di cui sopra si segue il procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 6 maro 1974, n. 12.

Art. 6.

Le rette di degenza per i soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e per i non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 del citato decreto-legge, sono determinate, per l'anno 1975, nella misura delle rispettive rette di degenza deliberate per il 1974 e approvate ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 7.

Gli enti ospedalieri, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenteranno alla regione il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, relativo all'anno 1975, il quale sarà restituito con eventuali osservazioni dell'assessore regionale alla sanità.

Per il modello *C*, quadro *F*, trasmesso ai sensi del terzo comma dell'art. 4, si segue il procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Nella predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1975 gli enti ospedalieri dovranno attenersi alle suddette osservazioni, che saranno inviate, per conoscenza, anche alla competente commissione consiliare.

Art. 8.

La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a ripartire la quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, destinata alla copertura delle spese correnti degli enti ospedalieri, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e autorizza il presidente della giunta stessa ad effettuare i versamenti di cui ai successivi commi, subordinatamente alla correntezza degli stanziamenti assegnati alla Regione dal Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto a versare a ciascun ente ospedaliero le rate di finanziamento del fondo regionale per la assistenza ospedaliera, in relazione al fabbisogno di cassa degli enti medesimi, secondo quanto stabilito nei commi seguenti.

Per il primo trimestre è versata una somma pari al presunto fabbisogno di cassa.

Per i trimestri successivi è versata una somma calcolata sulla base del risultato del consuntivo di cassa per il trimestre precedente collegato con la previsione di cassa per il trimestre in corso.

Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza col versamento relativo all'ultimo trimestre dell'esercizio.

I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti ai sensi della presente legge.

Gli enti ospedalieri comunicheranno alla Regione le previsioni di cassa mediante il modello *D*) allegato alla presente legge.

Art. 9.

L'estinzione dei debiti degli enti ospedalieri contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera e patrimoniale, per somme inerenti agli anni 1974 e precedenti, non potrà essere effettuata con gli stanziamenti assegnati agli enti medesimi dal fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, che restano vincolati esclusivamente ad alimentare il movimento di cassa relativo alla gestione di competenza dell'esercizio 1975 e successivi.

I debiti degli enti ospedalieri di cui al comma precedente saranno estinti con le somme assegnate agli enti medesimi con le operazioni economiche di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

A tal fine gli enti ospedalieri dovranno rilevare i residui attivi e passivi relativi alle gestioni 1974 e precedenti separati da quelli degli esercizi successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 gli enti di cui sopra sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri un nuovo conto sul quale dovranno essere versate le somme accreditate agli stessi per far fronte alle spese relative all'esercizio 1975 e successivi.

Art. 10.

Fino a quando non entreranno in vigore le leggi regionali di attuazione dei principi stabiliti negli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, e non saranno attuati i provvedimenti di cui all'art. 19 del suddetto decreto-legge, per i rapporti con gli enti ospedalieri, gli altri istituti di ricovero e cura di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, le case di cura private e i cittadini assistibili, al fine di assicurare la regolarità dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera dal 1° gennaio 1975, senza soluzioni di continuità, la giunta regionale:

a) esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza ospedaliera che competono alla Regione ai sensi del citato decreto-legge e che non siano attribuibili alla competenza del consiglio in base allo statuto;

b) organizza, adottando gli occorrenti provvedimenti, i servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera. A tale fine può delegare anche a singoli collaboratori regionali, compresi quelli in attesa di formale comando ai sensi dello art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, funzioni meramente esecutive, da esercitarsi in base a direttive vincolanti, concernenti il rilascio delle impegnative o autorizzazioni per i ricoveri di cui all'art. 18 del suddetto decreto-legge e i provvedimenti di impegno e di liquidazione delle relative spese;

c) impartisce, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 e dei provvedimenti statali che via via saranno emanati in esecuzione dello stesso, istruzioni agli enti ospedalieri, agli altri istituti di ricovero e cura e alle case di cura private, in ordine agli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti al ricovero, all'accertamento del diritto all'assistenza ospedaliera in forma diretta e indiretta e al regime dei pagamenti in proprio;

d) può avvalersi degli uffici degli enti mutualistici, casse mutue e altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, aventi sede nel territorio della Regione, per l'esercizio dei compiti di cui alla precedente lettera *C*), e, in particolare, per il rilascio delle impegnative o autorizzazioni concernenti ricoveri di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, i provvedimenti di impegno e di liquidazione delle relative spese, l'eventuale controllo, anche ispettivo, sull'andamento delle degenze, nonchè per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di terzi.

Per l'adozione dei provvedimenti che concernono l'organizzazione dei servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, e le istruzioni e le direttive generali da impartire agli stessi servizi, ivi comprese quelle relative all'esercizio di funzioni delegate a collaboratori regionali, a norma dei punti *b*), *c*) e *d*) o che dispongano in ordine all'avvalersi degli uffici mutualistici, ai sensi del punto *d*), la giunta si avvale del concorso della competente commissione consiliare.

Art. 11.

Il fondo di riserva di cui al penultimo comma dell'art. 1 viene utilizzato per far fronte alle spese relative all'assunzione di nuovo personale o alla trasformazione di posti esistenti in pianta organica, oltre i casi previsti nell'art. 4, qualora non si possa fare fronte al nuovo impegno nel modo indicato dallo art. 5 e il provvedimento sia conseguente alla istituzione o alla modificazione di servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura, di divisioni e di sezioni autorizzati ai sensi dell'art. 5 della legge

regionale 6 marzo 1974, n. 12, ovvero concerna l'assunzione di personale esecutivo addetto ai servizi generali economali e tecnici. All'assegnazione provvede il consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 12.

Sono approvati i modelli *A*), *B*), *C*) e *D*) allegati alla presente legge.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 gennaio 1975

FANTI

(*Omissis*).

(1336)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **5**.

Provvedimenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si prefigge i seguenti scopi:

a) di contribuire al superamento della grave situazione economica in atto, attraverso il sostegno dei livelli occupazionali, la promozione dell'attività delle imprese e l'impulso dei consumi pubblici prioritari;

b) di consentire la prosecuzione tempestiva della realizzazione di programmi di opere pubbliche di diretta competenza regionale;

c) di favorire il superamento della difficilissima situazione determinatasi in ordine alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dei comuni e delle province a causa del persistente blocco dell'accesso al credito e dell'eccezionale aumento dei costi delle opere stesse;

d) di porre in essere più snelle e rapide procedure tecniche, amministrative e finanziarie, relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche, nel quadro della massima salvaguardia delle autonomie degli enti locali territoriali ed al fine di determinare una più produttiva efficienza della pubblica amministrazione ed una più tempestiva risposta alle scelte delle comunità locali.

Art. 2.

Ambito della legge

La presente legge riguarda:

a) le seguenti categorie di opere pubbliche di diretta competenza regionale:

opere portuali nei porti regionali;

opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria e non classificate;

b) le seguenti categorie di opere pubbliche di competenza dei comuni e delle province e finanziate dalla Regione:

acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;

viabilità comunale e provinciale;

sedi municipali;

impianti elettrici di pubblica illuminazione;

opere a difesa delle strade contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti;

opere portuali nei porti comunali;

c) qualsiasi categoria di opera pubblica di competenza dei comuni e delle province, finanziata dagli enti stessi, con eventuale concorso di enti diversi dalla Regione e dallo Stato.

Art. 3.

Durata della legge

L'efficacia della presente legge cessa con l'entrata in vigore di leggi regionali organiche per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e comunque col 31 dicembre 1975.

Titolo II

INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE

Art. 4.

Opere portuali

Rifinanziamento della legge regionale 26 agosto 1974, *n.* 43

Per gli scopi di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 26 agosto 1974, n. 43 « Interventi urgenti per la ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna » è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 la somma di L. 2.000.000.000, pari allo stanziamento iscritto sul bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi della sopra menzionata legge regionale.

Art. 5.

Opere idrauliche

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1974, *n.* 27

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna » è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 la somma di L. 2.500.000.000, pari allo stanziamento iscritto sul bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi della sopra menzionata legge regionale.

Art. 6.

Viabilità comunale

Rifinanziamento della legge 9 aprile 1971, *n.* 167, *art.* 1

Per la concessione di contributi in capitale a comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere stradali a norma della legge 9 aprile 1971, n. 167, art. 1, è stanziata sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 la somma di L. 2.000.000.000.

All'assegnazione dei contributi provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 7.

Viabilità provinciale

Rifinanziamento della legge 9 aprile 1971, *n.* 167, *art.* 6

Per la realizzazione dei programmi di sistemazione generale della viabilità provinciale, a norma della legge 9 aprile 1971, n. 167, art. 6, è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 la somma di L. 2.054.000.000, corrispondente alle due ultime quote annuali del programma quadriennale 1973-76 previsto dalla legge stessa e determinato per le amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna con decreti del Ministro per i lavori pubblici n. 989 del 12 giugno 1972 e n. 1416 del 14 giugno 1972.

Il suddetto stanziamento, in conformità dei citati decreti ministeriali, è così ripartito fra le amministrazioni provinciali:

Bologna	L. 305.045.830
Ferrara	» 253.541.130
Forlì	» 373.353.800
Modena	» 243.152.090
Parma	» 271.073.140
Piacenza	» 215.608.170
Ravenna	» 170.132.940
Reggio Emilia	» 222.092.900

Nei limiti delle somme ripartite, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla concessione dei contributi alle amministrazioni provinciali, sulla base delle motivate richieste delle stesse amministrazioni.

Tali contributi possono essere concessi per la realizzazione di nuove opere, oppure ad integrazione dei contributi regionali già concessi dalla Regione sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 74600 e 74650 dei bilanci degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

I contributi integrativi possono essere concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, nonchè per aumenti d'asta, ed altri maggiori oneri conseguenti alla realizzazione delle opere già finanziate.

Art. 8.

Opere a difesa delle strade
Rifinanziamento della legge 2 settembre 1904, n. 23

Per la concessione di contributi in capitale a comuni e province per difendere le rispettive opere stradali contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, a norma della legge 2 settembre 1904, n. 293, è stanziata sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 la somma di L. 700.000.000.

In casi eccezionali e di comprovata impossibilità dell'ente interessato a far fronte alla quota di propria spettanza, il contributo previsto dalla sopra richiamata legge può essere elevato fino al 100% della spesa ammessa a contributo.

All'assegnazione dei contributi provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 9.

Opere idroigieniche
Contributi integrativi in capitale

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale per un importo complessivo di L. 7.000.000.000 ad integrazione di quelli già concessi dalla stessa sugli stanziamenti iscritti al cap. 73150 dei bilanci per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.

I contributi regionali integrativi possono essere concessi per le opere non appaltate nè iniziate in economia diretta alla data del 31 dicembre 1974 e, nei casi di comprovata impossibilità degli enti interessati di far fronte altrimenti alla spesa ammissibile, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

In via eccezionale i predetti contributi potranno essere concessi anche per le opere già appaltate o iniziate in economia diretta alla suddetta data, qualora gli enti interessati si trovino nella assoluta impossibilità, per mancato conseguimento di mutui, di reperire, anche parzialmente, quella parte di spesa eccedente il contributo regionale già concesso che risulti strettamente indispensabile per la realizzazione delle opere stesse o di loro lotti funzionali.

L'importo della spesa ammissibile al contributo regionale integrativo è quello già finanziato dalla Regione, eventualmente aumentato dell'incremento di spesa accertato a seguito di licitazione privata esperita anche con offerte in aumento ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14, oppure a seguito di appalto-concorso o di trattativa privata, il cui esito più favorevole all'ente sia stato approvato dal competente organo deliberante dell'ente stesso.

Entro i limiti dei fondi disponibili, i contributi regionali integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base di motivate e documentate richieste degli enti locali interessati.

Art. 10.

Opere stradali
Contributi integrativi in capitale

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale, per un importo complessivo di L. 3.200.000.000, ad integrazione di quelli già concessi dalla stessa sullo stanziamento iscritto al cap. 74600 dei bilanci preventivi per gli esercizi 1972, 1973 e 1974.

I contributi regionali integrativi sono concessi nei limiti, nelle forme e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 9.

Art. 11.

Opere idroigieniche, stradali e varie - Decorrenza dei limiti di impegno per contributi regionali in annualità

La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali sui bilanci per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 in applicazione delle leggi 11 marzo 1968, n. 1090 (articoli 14 e 15), e 3 agosto 1949, n. 589 per le opere idroigieniche, 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550 per le sedi municipali, 26 luglio 1971, n. 719 per gli impianti elettrici, 3 agosto 1949, n. 589 (art. 9) per le opere portuali e 15 febbraio 1953, n. 184 per le opere stradali, è trasferita all'esercizio 1975 per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 73200 (opere idroigieniche)	L.	400.000.000
Cap. 73250 (opere idroigieniche)	»	400.000.000
Cap. 73310 (impianti elettrici)	»	80.000.000
Cap. 73350 (sedi municipali)	»	66.500.000
Cap. 73365 (opere portuali)	»	40.000.000
Cap. 74700 (opere stradali)	»	96.500.000

A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1975 e successivi, fino all'esercizio 2009 compreso, delle somme a fianco di ciascuno indicato nel precedente comma.

Analogo trasferimento alla competenza degli esercizi finanziari 1975 e successivi è disposto per i limiti di impegno per la concessione di contributi di corrispondente destinazione e natura già stanziati sul bilancio per l'esercizio finanziario 1974 per gli importi a fianco di ciascuno dei sottoelencati capitoli di spesa:

Cap. 73200 (opere idroigieniche)	L.	400.000.000
Cap. 73250 (opere idroigieniche)	»	700.000.000
Cap. 73310 (impianti elettrici)	»	50.000.000
Cap. 73350 (sedi municipali)	»	63.500.000
Cap. 73365 (opere portuali)	»	40.000.000
Cap. 74700 (opere stradali)	»	96.500.000

A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1975 e successivi, fino all'esercizio 2009 compreso, delle somme annue a fianco di ciascuno indicate nel precedente comma.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sugli stanziamenti sopracitati negli esercizi 1972, 1973 e 1974, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, rimangono in atto negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1975 ed all'esercizio 2009.

La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo, aventi carattere eccezionale, sono rese possibili in quanto di nessuna partita di mutuo corrispondente ai contributi trentacinquennali come sopra concessi negli esercizi 1972, 1973 e 1974 ha avuto inizio lo ammortamento.

Art. 12.

Opere idroigieniche
Integrazione dei contributi regionali in annualità

Per la realizzazione delle opere idroigieniche già finanziate dalla Regione mediante la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 e della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli esercizi 1972, 1973 e 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1975 contributi integrativi.

A tal fine è autorizzata l'iscrizione dei seguenti ulteriori limiti di impegno sui sottoelencati capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975:

Cap. 73200	L.	200.000.000
Cap. 73250	»	300.000.000

Sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 2009 compreso saranno stanziate annualità di spesa pari rispettivamente ai limiti di spesa di cui al precedente comma.

I contributi integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con le modalità e le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 9.

Resta comunque invariata l'aliquota percentuale dei predetti contributi integrativi rispetto a quella già stabilita dal consiglio regionale.

Art. 13.

Opere stradali
Integrazione di contributi regionali in annualità

Per la realizzazione delle opere stradali già finanziate dalla Regione mediante la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184,

negli esercizi 1972, 1973 e 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1975 contributi integrativi.

A tal fine è autorizzata l'iscrizione dell'ulteriore limite di impegno di L. 100.000.000 sul capitolo di spesa 74700 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 2009 compreso saranno stanziate annualità di spesa pari al limite di impegno di cui al precedente comma.

I contributi integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con le modalità e le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 9.

Resta comunque invariata l'aliquota percentuale dei predetti contributi integrativi rispetto a quella già stabilita dal consiglio regionale.

Art. 14.

Opere acquedottistiche - Fidejussione regionale

A favore dei comuni che abbiano ottenuto a beneficio proprio o di consorzi dei quali facciano parte il contributo regionale in capitale o in annualità per la realizzazione di opere acquedottistiche previste nel piano regolatore generale degli acquedotti (P.R.G.A.) per il quinquennio 1971-75 ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli enti medesimi per la copertura della parte della spesa riconosciuta necessaria rimasta a loro carico o per la quota parte di annualità di ammortamento che residua a carico degli enti medesimi.

Alla concessione della fidejussione provvede la giunta regionale, sentita la commissione competente del consiglio regionale, alle condizioni, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 15.

Opere idroigieniche straordinarie nelle aree economicamente depresse. Rifinanziamento della legge regionale 6 novembre 1974, n. 48.

Per gli scopi di cui all'art. 2 della legge regionale 6 novembre 1974, n. 49 « Finanziamento integrativo per la realizzazione di opere programmate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1973, n. 18 - Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912 » è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1975 la somma di L. 300.000.000.

Art. 16.

Opere acquedottistiche già finanziate dalla C.E.E. e dal Ministero dell'agricoltura. Contributi integrativi straordinari in capitale.

A favore dei comuni che abbiano ottenuto, alla data del 31 dicembre 1974, contributi della comunità economica europea sui fondi del F.E.O.G.A. — sezione orientamento — e del Ministero dell'agricoltura a termine della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di acquedotti rurali e che non siano in grado di reperire altrimenti i mezzi finanziari strettamente necessari per coprire la parte di spesa rimasta a loro carico, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi straordinari in capitale fino alla copertura totale della predetta parte di spesa.

A tal fine è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974 la somma di L. 760.000.000.

I contributi predetti sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle motivate e documentate richieste dei comuni ivi comprese le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere esecutive ai sensi del successivo art. 18. Sono fatte salve particolari procedure stabilite da norme comunitarie o statali per la concessione dei finanziamenti assegnati dalla C.E.E. e dal Ministero dell'agricoltura.

Art. 17.

Consultazione delle rappresentanze delle comunità locali

La giunta regionale formula le proposte di cui agli articoli 6 e 8 ed adotta le decisioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 12 e 13, previa consultazione delle amministrazioni provinciali, del comitato circondariale di Rimini, delle comunità montane e delle rappresentanze comprensoriali interessate.

Titolo III

ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DI PROCEDURE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Art. 18.

Opere pubbliche non fruenti di contributo regionale

Le deliberazioni delle province, dei comuni e dei loro consorzi, relative all'approvazione di progetti di opere pubbliche di loro competenza e per le quali non vi sia intervento finanziario della Regione, sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della costituzione.

Sui progetti non è richiesto alcun parere né l'ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

Gli enti predetti hanno tuttavia la facoltà di richiedere il parere degli organi tecnici consultivi regionali; in tali casi il parere viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta e non ha carattere vincolante.

Il comitato regionale di controllo e le relative sezioni decentrate, di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 ed alla legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9, trasmettono alla fine di ogni mese alla giunta regionale l'elenco delle opere pubbliche risultanti dalle deliberazioni degli enti locali divenute esecutive nel mese stesso, suddiviso per ente e per categoria di opere.

Le norme del presente articolo valgono per qualsiasi categoria di opera pubblica.

Art. 19.

Opere pubbliche fruenti di contributo regionale

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche alle opere pubbliche di competenza dei comuni, delle province e dei loro consorzi, di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, per le quali vi sia intervento finanziario della Regione.

Il provvedimento regionale di concessione formale dei contributi è emesso dalla giunta regionale sulla base della sola deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'ente interessato, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 20.

Appalto delle opere fruenti di contributo regionale

All'appalto delle opere pubbliche di cui al precedente art. 2, di importo non superiore a L. 30.000.000, l'amministrazione regionale e gli enti locali, secondo la rispettiva competenza, in deroga agli articoli 3 e successivi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono provvedere anche in esito a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.

Per le opere di importo superiore a L. 30.000.000 le gare andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione; se anche la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.

All'esecuzione delle opere predette, gli enti locali competenti possono altresì provvedere in economia diretta.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, le modalità dell'appalto o dell'esecuzione vengono stabilite dai competenti organi degli enti interessati con deliberazioni esecutive ai sensi di legge.

Art. 21.

Erogazione dei finanziamenti regionali

L'erogazione agli enti locali dei contributi regionali in conto capitale, già concessi dal consiglio regionale o da concedersi ai sensi della presente legge, compresi quelli integrativi, per la esecuzione delle opere pubbliche, ha luogo con le seguenti modalità:

50 % sulla base dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato, oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

40 % ad intervenuta dimostrazione da parte dell'ente locale di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori almeno i due terzi della somma di cui alla lettera *a)*;

10 % in sede di omologazione degli atti di collaudo.

All'erogazione provvede la giunta regionale, sulla base delle richieste documentate degli enti locali interessati.

Art. 22.

Agevolazioni per le imprese appaltatrici

Sono estese all'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2 le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972, e successive modifiche e proroghe, recante norme per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori, nonchè le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 23.

Inizio dei lavori

Ai fini di accelerare l'esecuzione delle opere totalmente finanziate con contributi a carico della Regione, la giunta regionale è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'indizione delle gare d'appalto, per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali.

Scaduti inutilmente tali termini la giunta regionale è autorizzata a revocare i contributi regionali.

Per le opere predette la consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

Gli enti beneficiari di contributi regionali in annualità possono iniziare le operazioni di gara anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente, qualora sia intervenuto lo affidamento da parte dell'Istituto mutuante, dando di ciò avviso alle imprese invitate.

Per le opere ammesse a contributo regionale in capitale la eventuale contrazione del mutuo relativo alla quota della spesa ammissibile non coperta dal predetto contributo può intervenire anche dopo la stipulazione del contratto di appalto, previo affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Le norme di cui ai precedenti primi cinque commi si applicano anche alle opere di cui agli articoli 4, 5 e 15 della presente legge, intendendosi sostituiti gli enti interessati con gli enti concessionari o con gli uffici esecutori.

Art. 24.

Collaudi

Per i lavori pubblici rientranti nella competenza regionale e degli enti locali, di cui al precedente art. 2, che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente cinquanta milioni di lire, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi, purchè detto direttore sia un tecnico appartenente ai ruoli della Regione, delle province, dei comuni o di loro consorzi al cui demanio o patrimonio appartengono le opere eseguite.

Art. 25.

Delega all'assessore regionale ai lavori pubblici

La giunta regionale, ai fini di favorire una più rapida realizzazione delle opere, può delegare l'approvazione dei progetti, la concessione formale dei contributi e della fidejussione regionale ed ogni ulteriore attività esecutiva, — ivi comprese l'erogazione dei primi due acconti di cui al precedente art. 20, la nomina dei collaudatori e la fissazione di termini di cui all'art. 24 — all'assessore ai lavori pubblici il quale vi provvede in conformità alle prescrizioni contenute nelle relative deliberazioni dei competenti organi.

All'omologazione degli atti di collaudo, all'erogazione della ultima quota di cui al precedente art. 20 ed alla revoca dei contributi regionali provvede in ogni caso la giunta regionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26.

Copertura finanziaria

Alla spesa di L. 2.000.000.000 autorizzata ai sensi dell'art. 4 della presente legge per l'attuazione degli interventi urgenti per la ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna, l'amministrazione provvede con l'iscrizione sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 del cap. 73355 « Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, e installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (2ª e 3ª classe della 2ª categoria) e nel porto di Goro », dotato dello stanziamento di L. 2.000.000.000, pari allo stanziamento del corrispondente capitolo del bilancio per lo esercizio 1974 istituito in attuazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 43, cui fa fronte, come per l'esercizio 1974, mediante la utilizzazione di una quota parte per pari importo della assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nell'esercizio 1975.

Alla spesa di L. 2.500.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 5 della presente legge, per l'attuazione degli interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate ai successivo art. 27.

Alla spesa complessiva di L. 4.754.000.000, autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7 ed 8 della presente legge, rispettivamente in materia di viabilità comunale, viabilità provinciale ed opere di difesa delle strade comunali e provinciali, l'amministrazione regionale provvede mediante la reiscrizione rispettivamente dei capitoli 73380, 74600 e 74650 nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.

Alla spesa complessiva di L. 7.000.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 9 della presente legge per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche già finanziate dalla Regione in precedenti esercizi, l'amministrazione regionale provvede:

a) quanto a L. 2.500.000.000 mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 e lo storno di pari importo dai seguenti capitoli di spesa:

Cap. 73200	per L.	800.000.000
Cap. 73250	per »	1.100.000.000
Cap. 73310	per »	130.000.000
Cap. 73350	per »	130.000.000
Cap. 73365	per »	80.000.000
Cap. 74700	per »	200.000.000

per complessive L. 2.440.000.000 resisi disponibili in applicazione del terzo comma del precedente art. 11, nonchè dal cap. 46200 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » per la somma di L. 60.000.000;

b) quanto a L. 4.500.000.000 mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, la cui copertura finanziaria è assicurata:

per L. 2.500.000.000 mediante l'applicazione al bilancio per l'esercizio 1975 di quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 2.000.000.000 mediante l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.

Alla spesa di L. 3.200.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 10 della presente legge per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere stradali già finanziate dalla Regione in precedenti esercizi, l'amministrazione regionale provvede mediante l'iscrizione di un apposito titolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, e la accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.

Alla maggiore spesa di complessive L. 600.000.000, prevista a partire dall'esercizio 1975 in conseguenza della iscrizione di ulteriori limiti di impegno autorizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge sui capitoli 73200, 73250 e 74700, l'amministrazione regionale fa fronte con quota parte della disponibilità sui mezzi ordinari di bilancio che si determinerà sul bilancio di previsione per l'esercizio 1975 per effetto della diversa copertura

finanziaria stabilita per gli stanziamenti di complessive lire 4.027.000.000 di cui ai capitoli 73380, 74600 e 74650, già finanziati con mezzi ordinari di bilancio nell'esercizio finanziario 1974, per i quali, ai sensi del terzo comma, del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria mediante l'accensione di mutui passivi.

Alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 14 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede con i fondi annualmente accantonati sul cap. 73220 istituito per le medesime finalità ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla spesa di L. 300.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 15 della presente legge, per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche straordinarie nelle aree economicamente depresse già finanziate dalla Regione in precedenti esercizi coi fondi di cui alla legge 20 ottobre 1971, n. 912, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.

Alla spesa di L. 760.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 16 della presente legge per la concessione di contributi integrativi straordinari in capitale per consentire la realizzazione di opere acquedottistiche già finanziate coi fondi della comunità economica europea e del Ministero dell'agricoltura ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 ed il prelievo dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per lo esercizio 1974 della somma di L. 760.000.000 ancora disponibile sull'assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinata al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ed in particolare nella quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512, per lo sviluppo dell'agricoltura. Il trasferimento dei fondi dall'esercizio 1974 all'esercizio successivo avviene in applicazione della norma di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 27.

Autorizzazione a contrarre mutui

Per il finanziamento delle spese di cui al precedente art. 5 per L. 2.500.000.000; art. 6 per L. 2.000.000.000; art. 7 per lire 2.054.000.000; art. 8 per L. 700.000.000; art. 9 per L. 2.000.000.000; art. 10 per L. 3.200.000.000; art. 12 per L. 300.000.000; è autorizzata l'accensione di mutui per complessive L. 12.754.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai trentacinque anni ed un tasso non superiore al 15 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 1.930.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009 compreso. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie, di cui al primo comma, del presente articolo, risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Alla maggiore spesa di L. 1.930.000.000, prevista per l'esercizio finanziario 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con quota parte della disponibilità complessiva di L. 4.027.000.000, sui mezzi ordinari di bilancio che si determinerà sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 per effetto della diversa copertura finanziaria stabilita per gli stanziamenti di cui ai capitoli 73380, 74600 e 74650, già finanziati con mezzi ordinari di bilancio nell'esercizio finanziaro 1974, per i quali, ai sensi del terzo comma del precedente art. 26, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria mediante l'accensione di mutui passivi.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 28.

Cancellazione di residui passivi

I residui passivi formatisi sui capitoli di spesa 73200, 73250, 73310, 73350, 73365 e 74700 degli esercizi finanziari 1972 e 1973, per effetto del trasferimento della decorrenza dei corrispondenti limiti di impegno all'esercizio finanziario 1975 disposta dal primo comma dell'art. 11 della presente legge e del conseguente differimento al medesimo esercizio della decorrenza degli impegni già assunti, disposto dal quinto comma dello stesso articolo, sono cancellati d'ufficio e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione dei rendiconti consuntivi degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

Art. 29.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 46200	L.	60.000.000
Cap. 73200	»	800.000.000
Cap. 73250	»	1.100.000.000
Cap. 73310	»	130.000.000
Cap. 73350	»	130.000.000
Cap. 73365	»	80.000.000
Cap. 74700	»	200.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	2.500.000.000

b) *Variazione in aumento*:

Cap. 73240. — Contributi integrativi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati ai fini di consentire la realizzazione di opere idroigieniche già finanziate dalla Regione negli esercizi precedenti (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 16ª) . . . . L. 2.500.000.000

Titolo V

NORMA FINALE

Art. 30.

Clausola di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 gennaio 1975

FANTI

(1337)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 6.

Interpretazione autentica della norma di cui al secondo comma dell'art. 116 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, sulla strutturazione degli uffici regionali sul ruolo organico e sul trattamento economico del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La qualifica di « Direttore di divisione di 1ª classe » e di « Direttore di divisione di 2ª classe » riportata in corrispondenza della qualifica regionale « Responsabile di ufficio » di cui alla tabella *A* richiamata dall'art. 116, secondo comma, della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, ed allegata alla stessa legge, va intesa come qualifica di « Direttore aggiunto di divisione alla 1ª classe di stipendio » e di « Direttore aggiunto di divisione alla 2ª classe di stipendio ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 gennaio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 7.

Approvazione dello statuto della comunità montana dello « Alto Sauro-Camastra ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana dello « Alto Sauro-Camastra » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 gennaio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 8.

Approvazione dello statuto della comunità montana dello « Alto Bradano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana dello « Alto Bradano » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 gennaio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 9.

Variazione n. 5 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 10.

Variazione n. 11 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 11.

Istituzione di un comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è istituito un comitato regionale per il coordinamento delle attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduto dall'assessore alla sanità della regione Basilicata ed è composto:

a) da un rappresentante, per ciascuna sede provinciale, dei seguenti enti mutualistici operanti nel territorio regionale: I.N.A.M. - E.N.P.A.S. - I.N.A.D.E.L. - E.N.P.D.E.P. - Casse mutue coltivatori diretti, artigiani, esercenti attività commerciali e Cassa mutua aziendale E.N.E.L.;

b) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di base;
c) un rappresentante dell'associazione regionale ospedali di Basilicata;
d) da quattro esperti di programmazione o d'organizzazione sanitaria designati dal consiglio regionale;
e) da tre membri in rappresentanza degli enti locali, nominati dal consiglio regionale;
f) da un rappresentante per ciascuno degli ordini provinciali dei medici.

La segreteria del comitato è affidata ad un funzionario della regione Basilicata designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità.

Art. 2.

Il comitato regionale di coordinamento:

a) esegue indagini e ricerche sulle strutture sanitarie degli enti mutualistici e, in particolare, sulla struttura poliambulatoriale specialistica e propone provvedimenti per una loro razionale e coordinata utilizzazione anche al fine di evitare il ricorso ingiustificato alle ospedalizzazioni e di abbreviare il tempo di degenza dei soggetti ricoverati;
b) propone eventuali provvedimenti volti al miglioramento dei rapporti tra servizi di medicina generica e servizi ospedalieri e specialistici;
c) propone eventuali provvedimenti volti al coordinamento dell'attività dei medici e dei presidi sanitari degli enti mutualistici con le attività assunte dagli enti locali in materia sanitaria, con particolare riguardo a quelle di carattere preventivo;
d) esegue indagini e ricerche che ritiene opportuni per l'esercizio dei propri compiti;
e) esprime parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, ed assume ogni altra iniziativa che ritiene opportuna per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

Art. 3.

Per la validità delle adunanze del comitato, è necessario che la convocazione con la indicazione dell'ordine del giorno pervenga ai componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza e che ad essa siano presenti almeno la metà dei componenti stessi.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 19 ottobre 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 25 del 19 ottobre 1973, viene modificato come segue:

« La regione Basilicata concede alle imprese artigiane di produzione e di servizi operanti sul territorio regionale, contributi, in conto capitale, per gli impianti, i macchinari e le attrezzature, occorrenti al fine di costituire, trasformare, ampliare, ammodernare e meccanizzare le aziende produttive, con priorità agli investimenti che assicurino un più alto indice di occupazione ».

Il secondo comma dell'art. 1 viene modificato come segue:

« I contributi sono estesi anche ad acquisti o costruzioni di stabili o capannoni, in quanto questi concorrono in modo diretto al conseguimento degli scopi imprenditoriali delle aziende nonchè alle opere necessarie per allacciamenti dei servizi ».

Il terzo comma dell'art. 1 viene modificato come segue:

« I contributi di cui al precedente comma non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi dello Stato attualmente in vigore per la parte della spesa non coperta dai contributi previsti dalla presente legge, purchè lo importo complessivo non superi i 25 milioni di lire ».

Art. 2.

L'art. 3 della stessa legge viene modificato come segue:

« Il contributo può essere concesso alle aziende artigiane individuali, e a quelle organizzate in forme associative, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale e che:

abbiano regolarmente la loro sede nel territorio della Regione;

siano regolarmente iscritte nell'apposito albo istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza e Matera, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, ad eccezione delle cooperative di artigiani e dei consorzi di artigiani, purchè risulti dall'atto costitutivo e dallo statuto;

appartengano ad uno dei settori di cui al successivo articolo;

non abbiano usufruito, per il contributo in conto capitale previsto dalla legge, di altre leggi dello Stato e della Regione ».

Art. 3.

L'art. 6 viene modificato come segue:

« Per le imprese di cui all'art. 4, il contributo sull'effettivo costo dei macchinari da acquistare o delle opere da realizzare, è fissato come segue:

a) fino al 30% con aumento del 10% se le attrezzature e i macchinari per gli impianti vengono acquistati presso aziende operanti nel Mezzogiorno;

b) fino al 40% per le cooperative di artigiani e consorzi di artigiani, con aumento del 10% se le attrezzature e i macchinari per gli impianti vengono acquistati presso le aziende operanti nel Mezzogiorno ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 7 viene modificato come segue:

« L'istruttoria delle pratiche viene affidata alle commissioni provinciali per l'artigianato, territorialmente competenti, mentre gli accertamenti, i controlli tecnici ed i collaudi sono curati dall'E.N.A.P.I. (ufficio regionale per la Basilicata) ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 15 viene modificato come segue:

« I benefici della presente legge verranno estesi alle imprese artigiane che hanno presentato domanda alle commissioni provinciali per l'artigianato a partire dal 1° aprile 1972 o, che, dopo tale data, abbiano acquistato impianti o macchinari e siano in possesso di regolari fatture quietanzate, sempre che presentino domanda entro e non oltre il 1° aprile 1975 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **13**.

Approvazione dello statuto della comunità montana del « Medio Sinni-Pollino-Raparo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana del « Medio Sinni-Pollino-Raparo » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **14**.

Approvazione dello statuto della comunità montana « dell'Alto Basento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana « dell'Alto Basento » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **15**.

Approvazione dello statuto della comunità montana del « Vulture ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana del « Vulture » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **16**.

Approvazione dello statuto della comunità montana del « Marmo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana del « Marmo » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 gennaio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

(1334)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750590)